PSRN 2014-2020 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione 4.3.1 – Investimenti in infrastrutture irrigue

WORKSHOP LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA: ASPETTI TECNICI E MODALITÀ OPERATIVE

Raccolta di domande e risposte ai quesiti pervenuti

1. Quesiti pervenuti al 09/02/2021 e relative risposte (fornite nel corso del Workshop)

		NB: Le FAQ relative alle modalità di rendicontazione sono a cura di AGEA, quale Organismo Pagatore all'uopo designato.	
N.	CONSORZIO	QUESITO	RISPOSTA
1	Consorzio di Bonifica Bacchiglione	All'interno di un appalto in essere potrebbe presentarsi la possibilità che per una voce a corpo relativa ad apparecchiature elettriche (comprendente quindi vari dispositivi ed apparati) si modifichi/ottimizzi in corso d'opera il lavoro di installazione ed assemblaggio riducendo la quantità di alcuni dispositivi semplificandone l'architettura realizzando una riduzione del costo, il tutto di fatto garantendo la funzionalità inizialmente prevista e mantenendo inalterata la natura della voce/lavorazione. Qualora si manifestasse questa situazione, e trattandosi di voce a corpo, si potrebbero perseguire le seguenti opzioni: 1. Contabilizzare il prezzo della voce in questione in quota parte (es. al 80% o al 90%) argomentandola/motivandola nei documenti di contabilità che saranno poi sottoscritti per accettazione con l'impresa; 2. Rideterminare il prezzo in riduzione della voce con un verbale di concordamento nuovi prezzi con l'impresa e gestire la cosa internamente alla contabilità dei lavori; 3. Rideterminare il prezzo in riduzione della voce con un atto di sottomissione da recepire in una apposita perizia di variante (che, ripeto, sarebbe in riduzione e per una lavorazione che non verrebbe stravolta nella sua natura tecnica né nel suo importo). In questa situazione quale soluzione dovremmo perseguire per non risultare passibili di sanzione in sede di domanda di pagamento o di verifica? Risulta necessario predisporre apposita perizia di variante in corso d'opera?	Nel caso in cui la situazione prospettata dovesse produrre una riduzione di importo di aggiudicazione, si rientrerebbe nella fattispecie di variante migliorativa: "Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori" (DM 49/2018 art. 8 comma 8) In tale caso risulterebbe valida l'opzione 2: "Rideterminare il prezzo in riduzione della voce con un verbale di concordamento nuovi prezzi con l'impresa e gestire la cosa internamente alla contabilità dei lavori". Qualora invece non si verifichino le condizioni suddette dovrà essere predisposta apposita perizia di variante in corso d'opera.

2	Consorzio Trentino di Bonifica	È possibile inserire nel portale SIAN la variante per aggiornamento dei prezzi in occasione dell'inserimento della rimodulazione in seguito al ribasso d'asta?	No. Le varianti, preventivamente approvate con decreto, devono essere caricate separatamente.
		Dal momento del caricamento nel portale SIAN quanto tempo è necessario aspettare prima di poter caricare la richiesta del primo SAL?	Qualunque variante caricata nel portale SIAN deve essere istruita dal funzionario Mipaaf preposto. A seguito di esito positivo potrà essere caricata un'altra variante o fatta la richiesta di SAL. Il sistema non accetta una domanda di pagamento se è pendente una domanda di variante. Poiché il SIAN non comunica al Ministero la presenza di nuove richieste di variante inserite dai beneficiari, si consiglia di comunicare informalmente al funzionario di riferimento l'avvenuto caricamento della variante sul portale al fine di velocizzare le operazioni di verifica e controllo.
3	Consorzio di Bonifica Veneto Orientale	3.1 Entro quali limiti le variazioni dal progetto esecutivo che riguardano quantità di materiali e/o lavorazioni in più o in meno di voci già previste e contrattualizzate necessarie per il completamento dell'opera e non prevedibili all'atto del progetto e comunque rientranti nella discrezionalità del DL e approvate dal RUP, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e ricomprese nel finanziamento autorizzato, devono essere comunque autorizzate preventivamente da codesto Ufficio o possono essere inserite e autorizzate a consuntivo nella contabilità dell'opera?	3.1 Le modifiche di dettaglio, rientranti nella discrezionalità del DL e approvate dal RUP, non devono comportare variazioni nell'importo contrattuale. In questo caso non richiedono preventiva autorizzazione ma devono solo essere comunicate con allegata documentazione attestante le modifiche effettuate e la dichiarazione che tali modifiche non comportano variazioni dell'importo contrattuale. Si precisa che l'invarianza dell'importo contrattuale è da intendere a saldo finale: se la documentazione è relativa ad un singolo SAL può presentare aumenti o diminuzioni che dovranno poi trovare compensazione.
		3.2 Entro quali limiti, qualora necessitino degli spostamenti planimetrici delle opere a seguito di adeguare le stesse a situazioni sul territorio non previste e/o prevedibili all'atto del progetto e comunque collegate all'esigenza di consentire esecuzione di altre opere di altri Enti non previste all'atto del progetto la cui quantificazione economica rientra nel quadro economico finanziato, sono considerate varianti sostanziali o no? e comunque hanno bisogno dell'approvazione preventiva di codesto Ufficio?	3.2 Come punto 1 qualora permanga invarianza contrattuale. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 8 del DM 49/2010 trattasi di variante in corso d'opera che deve essere preventivamente autorizzata dall'AdG. Se trattasi di variante sostanziale va verificato alla luce del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

		3.3 Entro quali limiti le modifiche al progetto esecutivo che a seguito di imprevisti geologici o situazione morfologiche non prevedibili e/o mutate che prevedano l'impiego di tecnologie e/o materiali di diversa natura o dimensioni rispetto a quanto offerto in fase di gare e comunque rientranti economicamente nella discrezionalità del DL e nel quadro economico finanziato, devono essere oggetto di valutazione di codesto Ufficio o possono essere approvate dal RUP, e, infine sono da ritenersi varianti sostanziali o no?	3.3 La normativa non prevede limiti per definire modifiche "rientranti economicamente nella discrezionalità del DL". Le modifiche di dettaglio di cui al comma 7 dell'art. 8 del DM 49/2010 non devono comportare variazioni nell'importo contrattuale. "Imprevisti geologici o situazione morfologiche non prevedibili e/o mutate" richiedono una perizia di variante che deve essere preventivamente autorizzata dall'AdG. Se trattasi di variante sostanziale va verificato alla luce del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4	Consorzio di Bonifica Romagna	4.1 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: è di tutta evidenza l'importanza del Collegio in relazione alle varianti in corso d'opera, che possono essere fonte di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l'Impresa esecutrice. Si chiede un chiarimento sulle cause ostative di nomina dei componenti, alla luce delle novità introdotte dalle Linee Guida C.S.LL.PP. del 21/12/2020 (che ad ogni buon conto si allegano). In particolare si chiede se un membro della Commissione Giudicatrice, per il quale non ricorrano le cause di incompatibilità di cui all'art. 2.5 del medesimo documento, possa far parte del CCT.	4.1 No
		4.2 VARIANTI NON SOSTANZIALI: in ragione delle tipologie delle lavorazioni previste dai progetti finanziati, è importante definire univocamente l'aliquota a disposizione della DL per le varianti non sostanziali, che non modificano l'importo di contratto (10 %?): anche se il vecchio DPR 207/2010 – art. 161, c. 10 e D. Lgs. 163/2006 – art. 132, c. 3 sono stati abrogati, in assenza di percentuali espresse a tal fine dal Codice Contratti e/o dal DM 49/2018 (art. 8, c.7), le regole di "buona prassi" disposte secondo la normativa pregressa non sembrano confliggere. Si chiede conferma.	4.2 La normativa vigente non consente di "definire univocamente l'aliquota a disposizione della DL per le varianti non sostanziali, che non modificano l'importo di contratto". Il comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce le percentuali al di sotto delle quali i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura ma se trattasi di variante sostanziale va verificato alla luce del comma 4 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4	3 VARIANTI NON SOSTANZIALI: l'aliquota cui sopra (10 %?) dovrebbe essere calcolata sull'importo di contratto, come da prassi consolidata e non sulle singole categorie omogenee, anche perché queste, a parità di tipologie di intervento, potrebbero essere state diversamente definite dai progettisti sui singoli interventi predisposti ed approvati. Con questa proposta si avrebbe invece un unico parametro di riferimento e si garantirebbe la giusta flessibilità di queste variazioni, che condizionano pesantemente il celere avanzamento del cantiere. A tal fine è importantissimo avere conferma della sola necessità di comunicazione preventiva al MIPAAF, senza successiva autorizzazione, in quanto il DL ed il RUP sono responsabili di quanto dichiarato. Si chiede conferma.	4.3 Per quanto riguarda l'aliquota si rimanda al precedente punto 2. Se la variazione rientra nel campo delle modifiche di dettaglio di cui al comma 7 dell'art. 8 del DM 49/2010 è sufficiente la comunicazione anche a posteriori con relazione del DL firmata per accettazione dal RUP. Se trattasi di variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata
4	3.4 VARIANTI COVID -19 E SOVRAPPREZZI PER ONERI SICUREZZA: si tratta di una variazione che, a tutt'oggi, non ha durata e importo certi per l'intera durata del cantiere: a titolo esemplificativo, se fra qualche mese l'emergenza fosse rientrata, la Stazione appaltante non dovrebbe più corrispondere oneri aggiuntivi all'Impresa. È possibile quindi definire un sovrapprezzo ad hoc, con durata temporale ed eventualmente verificare lo sforamento del contratto nell'ultimo SAL, con variante ad hoc? Si ritiene pertanto che l'eventuale aumento del contratto venga ratificato con l'ultimo SAL senza autorizzazione preventiva. Si chiede conferma.	4.4 Per i maggiori importi per la sicurezza dovuti all'emergenza da Covid-19 dovrà essere inviata una integrazione al Piano di Sicurezza con allegati computo metrico, elenco prezzi (con riferimento a prezzari ufficiali o analisi dei prezzi) con un importo totale stimato. In caso di decreto di finanziamento già emesso, gli eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti dall'importo della voce imprevisti (previa preventiva autorizzazione dell'AdG). In caso di nuovo decreto gli importi saranno inseriti come accantonamento nel quadro economico in attesa di verificarne la congruità. Si precisa comunque che i maggiori importi dovuti al Covid sono soggetti a verifica di congruità ragionevolezza e pertinenza e che, a tal fine, è stato contrattualizzato un esperto indipendente.
4	.5 VOTO CTA PROVVEDITORATO OO. PP: occorre chiarire se risulta necessario il parere relativo sulle sole varianti sostanziali, parere che risulterebbe non dovuto ai sensi del DL 76/2020, convertito nella L. 120/2020. Si chiede conferma.	4.5 Ai sensi dell'art. 8 comma 7 lettera d) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 il parere del CTA non è più ritenuto requisito di ammissibilità per lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni. Rimane tuttavia la necessità della verifica della congruità degli importi delle varianti ai sensi delle Linee Guida ai fini dell'ammissibilità delle spese. Occorre tenere presente che si sta operando nell'ambito di una normativa comunitaria e non nazionale, disciplinata da un bando che chiede il parere del CTA. Secondo le norme comunitarie le auto dichiarazioni non hanno valore e pertanto la verifica di congruità deve essere effettuata da un soggetto terzo. La risposta al quesito posto è che per le varianti in corso d'opera deve essere richiesto il parere del CTA.

		F4 V D A DODD ODDI I GIONI II GOLIIGIGIGI CON	
5	Consorzio di	5.1 Voce B.4 ESPROPRIAZIONI/ACQUISIZIONI del	5.1 Le variazioni vanno precedentemente rese oggetto di richiesta di
	Bonifica	Quadro Economico	autorizzazione
	Renana	In caso di variazioni dei costi e delle spese connesse alla voce B.4	
		collegati a:	
		maggiori o minori superfici oggetto di indennizzo	
		 variazione dei costi unitari di indennizzo 	
		acquisizione di aree non inizialmente previste	
		nel caso le variazioni sopra elencate riguardino comunque gli	
		stessi mappali catastali già iscritti al piano particellare di progetto,	
		assodato che le eventuali variazioni diano adito in previsione ad	
		una spesa comunque contenuta nel budget approvato in domanda	
		di concessione è sufficiente rendicontare le variazioni di spesa in	
		occasione della presentazione della domanda di pagamento	
		intermedia/saldo tramite relazione a firma di tecnico abilitato,	
		oppure le variazioni vanno precedentemente rese oggetto di	
		richiesta di autorizzazione?	
		5.2 Variante per danni di forza maggiore: dissesto cantiere in	5.2 Gli interventi per ripristino danni causati da eventi di forza maggiore sono
		seguito a piena fluviale	solitamente contabilizzati con liste in economia che fanno riferimento, per
		La DL ha accertato danni causati da eventi di forza maggiore, la ditta ne chiede rimborso; acclarato che la copertura della spesa	quanto riguarda il personale impiegato, alle tabelle relative al costo del lavoro. Nuovi prezzi possono essere riferiti a eventuale fornitura/noleggio di
		potrà essere garantita tramite uso delle somme allocate in quadro	attrezzature.
		economico per imprevisti (voce B.5), è possibile utilizzare liste in economia per la contabilizzazione di attività di uomini e mezzi che	Per danni ingenti dovrà essere presentata (previa richiesta di autorizzazione)
		si sono rese necessarie al ripristino dei danni (rimozione di	perizia di variante suppletiva utilizzando gli importi degli imprevisti.
		sedimenti, materiali depositati, noleggio di pompe per	
		aggottamento) in seguito alla definizione di nuovi prezzi per le voci	
		di costo non già ricomprese nell'elenco prezzi di gara?	
		di costo non gia ricomprese nen cienco prezzi di gara:	
		5.3 Parere CTA	5.3 No, per le varianti in corso d'opera deve essere richiesto il parere del CTA.
		È confermato che la perizia di variante non dovrà acquisire il	Si rimanda a risposta al quesito n. 4.5
		parere del CTA prima di essere trasmessa al MIPAAF?	of fillianda a fisposta at questo ii. 4.5
		parete del C171 prima di essere d'asinessa ai wili AAI ;	
		1	

		5.4 Assestamento somme tra voci di somme a disposizione e lavori Sarà possibile richiedere, in domanda di variante, la rimodulazione delle somme concesse in finanziamento, ad esempio trasferendo eventuali economie relative alle spese per espropriazioni e danni su altre categorie di somme a disposizione, oppure a coprire maggiori lavorazioni si rendessero necessarie nell'appalto principale, pur garantendo di non aumentare la somma generale concessa?	5.4 È possibile solo assestamento all'interno della categoria lavori
6	Piave	Nell'ambito della procedura di asservimento della rete distributrice, il Consorzio sta ricevendo numerose richieste di modifica da parte degli utenti che comporteranno spostamenti, generalmente localizzati, della rete.	L'art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fa parte del CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, quindi non è attinente alle problematiche in oggetto.
		Queste varianti sono nella loro generalità di geometria ma in termini di costi rientrano nel caso di cui all'art. 149 in quanto sono modifiche richieste dall'utenza al fine di ottimizzare il servizio erogato alle loro soggettive esigenze di azienda o proprietario. Tranne alcune eccezioni limitate che comunque rientrano nei limiti dell'art. 149 queste modifiche sono addirittura invarianti rispetto ai costi. Tuttavia, hanno un impatto significativo sul procedimento espropriativo in quanto prima di emettere il decreto di asservimento si deve essere certi del posizionamento finale della linea di distribuzione.	
		Si chiede se queste modifiche siano: a) da considerarsi varianti, con conseguente necessità di approvazione interna e dell'AdG, con eventuale parere della CTA, oppure b) sia sufficiente una comunicazione circa la variazione del tratto di condotta con rappresentazione della modifica che sarà inserita al termine dei lavori con la redazione di documentazione di as-built finalizzata ad allineare il progetto con il realizzato.	Se le modifiche apportate a seguito delle richieste degli utenti rientrano nella fattispecie delle modifiche di dettaglio ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del DM 49/2010 è sufficiente la comunicazione anche a posteriori con relazione del DL firmata per accettazione dal RUP. Se trattasi di variante in corso d'opera deve essere preventivamente autorizzata
		Qualora si rientrasse nel caso a), in considerazione del fatto che l'estensione delle reti è sensibilmente diversa tra i tre lotti, è possibile inoltrare l'aggiornamento dei lotti man mano che questi sono pronti, agevolando il procedimento espropriativo e la conseguente realizzazione delle opere?	Si, le comunicazioni delle modifiche apportate, se rientranti nella fattispecie delle modifiche di dettaglio ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del DM 49/2010 possono essere trasmesse anche per singolo SAL.

2. Quesiti pervenuti dopo il Workshop del 15 febbraio 2021

N.	CONSORZIO	QUESITO	RISPOSTA
]	Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 15/02/2021 12:17	È possibile utilizzare l'applicativo Wecheck per la rendicontazione dei lavori di cui abbiamo ottenuto finanziamento a valere su PSRN 2014-2020 Sottomisura 4.3. Si resta in attesa di indicazioni per procedere all'installazione dell'applicativo stesso.	La richiesta di installazione dell'applicativo wecheck, a supporto della predisposizione della rendicontazione da allegare alle domande di pagamento per SAL e Saldo, può essere inviata all'indirizzo controlli.psrn@sin.it
]	Consorzio di Bonifica Emilia Centrale 15/02/2021 12:33	In merito ai costi inerenti il contrasto al Covid19 in cantiere si richiedono i seguenti chiarimenti. Nell'ambito del finanziamento ottenuto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, composto da cinque stralci ed i cui lavori sono stati conseguentemente affidati a cinque imprese distinte, abbiamo stimato i costi aggiuntivi ai contratti originari inerenti il contrasto al Covid19 in cantiere. Tali costi aggiuntivi sono stati comunicati al Ministero dell'Agricoltura che li ha inseriti nel decreto di ridefinizione dei quadri economici a seguito dell'esperimento delle gare d'appalto. In tale decreto è riportato inoltre l'invito al Consorzio a sottoscrivere con le imprese gli atti integrativi ai contratti originari dati dal suddetto costo aggiuntivo. Tutto ciò premesso e considerato che la sottoscrizione degli atti di sottomissione con le imprese affidatarie riportanti i costi previsti per il contrasto al Covid comporta un aumento dell'importo contrattuale emerso a seguito dell'esperimento delle gare d'appalto, si richiede quanto segue: • se tale aumento di importo contrattuale possa essere ricompreso tra le varianti per circostanze impreviste ed imprevedibili per la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative di cui al comma 1.a dell'art.106 del DL 50/2016 oppure se debba essere fatto rientrare nelle "modificazioni" di cui al comma 2 del medesimo art.106 del DL 50/2016; • se considerato che la congruità dei prezzi adottati verrà esaminata da una commissione nominata dal Ministero dell'Agricoltura si possa procedere, come mi sembra di aver capito nel webinar odierno, senza l'obbligo di richiesta del visto al Provveditorato ai LL.PP.	Premesso la responsabilità in capo al RUP dell'inquadramento della variazione contrattuale, per le opere per le quali è già stata predisposta l'aggiudicazione con conseguente contratto stipulato o da stipulare – qual è la situazione in cui ricade codesto beneficiario – può trovare applicazione l'art. 106 del D. Lgs 50/2016, comma 1, lett. c, o in alternativa la previsione di cui all'articolo 106, comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo. Si conferma che la verifica della "pertinenza, congruità e ragionevolezza" dei maggiori importi per la sicurezza dovuti all'emergenza da Covid-19 è effettuata dal professionista all'uopo incaricato, che ne validerà i relativi computi, come inviati dal beneficiario. Pertanto non sarà necessario acquisire il parere del Provveditorato alle OO.PP.

Consorzio di	Premesso che:	Per problemi di accesso al portale
Bonifica Litorale Nord 16/02/2021 14:50	 il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca a seguito di presentazione di domanda di sostegno al PSRN 2014/2020 misura 4.3.1 è divenuto beneficiario del finanziamento per gli "Interventi di completamento degli impianti di irrigazione per aspersione della Piana di Tarquinia - Lotto E" con Decreto del MIPAF - DG DISR1 n. 19422 del 30/04/2019, di recente rimodulato a seguito di ribasso d'asta con Decreto n. 9297146 del 06/11/2020; dal momento del finanziamento ad oggi, a seguito di Legge Regionale Lazio, il Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca è stato fuso con altri due Consorzi regionali dando vita al nuovo ente: Consorzio di Bonifica Litorale Nord - questa modifica è stata comunicata sia all'Autorità di Gestione del PSRN che all'organismo pagatore AGEA; al momento della presentazione della domanda di sostegno il legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca era il commissario straordinario regionale, e la sua iscrizione come operatore qualificato sul SIAN, al fine di caricare a sistema la domanda non ha presentato alcun problema; con il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, succeduto a titolo universale al precedente 	riguardanti l'accesso al SIAN è necessari contattare i servizi di assistenza tecnica de portale (non AGEA né Autorità o Gestione).
	beneficiario, è naturalmente venuto a modificarsi il legale rappresentante che è attualmente il Dott. Niccolò Sacchetti. Qui iniziano i problemi riscontrati, in quanto: 1. ho provveduto personalmente alla procedura di iscrizione, come operatore qualificato sul SIAN, del nuovo legale rappresentante al fine di gestire in proprio tutti gli adempimenti; 2. ho ricevuto conferma dal servizio gestione SIAN del compimento delle due fasi di registrazione a nome di Sacchetti ed ho successivamente caricato il documento di riconoscimento del legale rappresentante ricevendo sulla PEC indicata nel fascicolo aziendale dell'ente il seguente messaggio:	
	"Gentile SACCHETTI NICCOLO', con la sua utenza ora può accedere anche ai servizi SIAN relativi al settore Sviluppo Rurale - Misure non connesse alla superficie ed animali per cui ha effettuato l'iscrizione. I servizi sono disponibili sul sito AGEA (http://opagea.sian.it)" Ho pensato che avendo già attiva un'utenza (in quanto titolare di azienda agricola), ora con la sua utenza il presidente del Consorzio poteva accedere anche ai servizi SIAN relativi all'intervento finanziato con il PSRN. Purtroppo lui non ricorda di avere alcuna utenza nè tantomeno di	

Ho provato ad accedere con il suo codice fiscale e fare "password dimenticata" per cui è arrivata alla sua mail di riferimento un link per resettare la password ma cliccando al link arriva il messaggio: <u>Attenzione - Gentile Utente: i parametri inviati attraverso il link non corrispondono a quelli presenti nei nostri archivi. Contattare l'amministrazione di sistema.</u>

		A questo punto non so come andare avanti, anche perché devo comunicare subito la variante per ribasso d'asta e conseguente rimodulazione del quadro economico sul SIAN. Geom. Antonio Sarnà	
4	Consorzio di Bonifica Romagna 16/02/2021 14:49	Relativamente al quesito da noi presentato in data 06/02/2021: "COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: è di tutta evidenza l'importanza del Collegio in relazione alle varianti in corso d'opera, che possono essere fonte di contenzioso fra la Stazione Appaltante e l'Impresa esecutrice. Si chiede un chiarimento sulle cause ostative di nomina dei componenti, alla luce delle novità introdotte dalle Linee Guida C.S.LL.PP. del 21/12/2020 (che ad ogni buon conto si allegano). In particolare si chiede se un membro della Commissione Giudicatrice, per il quale non ricorrano le cause di incompatibilità di cui all'art. 2.5 del medesimo documento, possa far parte del CCT.", per il quale, nel corso del webinar in oggetto, è stata indicata l'impossibilità di incaricare un membro della Commissione Giudicatrice come membro del CCT, rileviamo di non trovare cause di incompatibilità con la copertura del ruolo, precisando che il professionista già incaricato per la CG non ha partecipato in alcun modo alle "attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento" previste dal punto 2.5.1, lett. a) delle Linee Guida C.S.LL.PP. del 21/12/2020, né appare rientrare nelle altre cause ostative indicate dal completo punto 2.5 del medesimo disposto e dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. A tale proposito precisiamo che la partecipazione alla CG non costituisce, a nostro avviso, attività autorizzatoria sui lavori a base di gara, che compete al RUP ed all'Amministrazione beneficiaria del finanziamento. Nel caso specifico, inoltre, il suddetto professionista risulta incaricato per la prima volta dal Consorzio scrivente e non sarebbe comunque Presidente del medesimo CCT. Chiediamo quindi un chiarimento circa le motivazioni che determinano il Vs. giudizio di incompatibilità alla copertura del ruolo, come sopra descritto. Cordiali saluti. Andrea Cicchetti	Si conferma il parere negativo già espresso in sede di workshop del 15 febbraio u.s., precisando che la causa di incompatibilità trova fondamento nell'art. 77 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, a termini del quale "I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta". Tale disposizione supera sia il citato punto 2.5.1 lettera a) delle Linee Guida del 21/12/2020 del C.S. LL.PP. sia il citato art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 (che peraltro riguarda nello specifico i dipendenti pubblici)".